



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica,
enti locali e personale
Via Vannetti, 32 - 38122 Trento
Tel. 0461493202 - Fax 0461493203
e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

Trento, 06 LUG. 2010

Prot. n. 5669/10-13 I PGM

Oggetto: Commissione edilizia ed incompatibilità: ulteriori precisazioni.

Si fa seguito alla nota dello Scrivente di data 26 maggio 2010, prot. n. 4586/10-13-I PGM, nonché alla successiva comunicazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 7 giugno 2010, per fornire ulteriori precisazioni in merito alla questione delle incompatibilità previste dall'articolo 36, comma 1, lettera i), numero 2), della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, in seguito ad approfondimenti effettuati sul tema complesso della partecipazione dei professionisti a studi e altre forme associative.

In termini generali si ritiene opportuno sottolineare che le nuove disposizioni sulle incompatibilità si propongono di escludere la sovrapposizione, nel procedimento di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dell'attività professionale di progettazione nel comune di riferimento con quella di controllo in qualità di membro della commissione edilizia, alla quale spetta la valutazione dei progetti medesimi, tenuto conto anche del principio di astensione che deve essere osservato in presenza di possibili conflitti di interesse: un principio questo espressivo della necessità di evitare che un soggetto (il progettista) possa trovarsi nella situazione di prender parte come membro all'attività di un organismo (la commissione edilizia) le cui valutazioni possono incidere sulla sua attività libero-professionale. Tali incompatibilità concretizzano i principi generali di trasparenza e imparzialità cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione. Inoltre queste condizioni soddisfano l'obiettivo di una rotazione degli incarichi dei professionisti all'interno delle commissioni edilizie, condivisa anche dagli ordini e collegi professionali.

In altri termini, si ritiene che siano incompatibili tutte quelle attività professionali che consistono nella formazione di elaborati progettuali essenziali ai fini della valutazione da parte della commissione edilizia tali da richiedere che il componente della commissione edilizia debba astenersi ripetutamente e/o sistematicamente dalla sua attività di commissario in ragione della propria situazione di incompatibilità professionale.

Il perseguimento dei predetti obiettivi richiede l'impegno di tutti i soggetti interessati, secondo regole di buon senso e di deontologia professionale, in modo da consentire di risolvere i diversi casi concreti. Il contributo che si vuole fornire ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, ha carattere collaborativo ed è diretto a sottolineare i principi ispiratori delle norme, senza assumere la pretesa di fornire la soluzione puntuale dei singoli casi particolari, ma fornendo ai comuni gli elementi generali di valutazione per agevolarne la soluzione.

A tal fine si ribadisce che l'incompatibilità è in ogni caso riferita unicamente all'attività di progettazione di opere private, secondo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata. Ne consegue che l'incompatibilità non sussiste nei confronti dei componenti di commissione edilizia qualora i loro collaboratori e/o associati svolgano attività diverse ed autonome rispetto a quella di progettazione, aventi carattere complementare e di mera connessione e comunque non prevalente rispetto a quella di progettazione edilizia, quali, a titolo esemplificativo, le perizie geologiche, la redazione dei piani di sicurezza in progettazione e in esecuzione, la redazione dei calcoli statici, i rilievi strumentali. Più delicato è il problema della direzione dei lavori, se distinta da quella di progettazione: in tal caso dovrà essere valutata, in relazione alla rilevanza dell'opera, l'incidenza del ruolo del direttore dei lavori rispetto a quello del progettista nel rispetto del principio generale dell'incompatibilità, come sopra esplicitato.

Per quanto riguarda, in particolare, gli studi e le altre forme associative, l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui la partecipazione allo studio o altra forma associativa sia finalizzata prevalentemente alla mera condivisione degli uffici e del personale dipendente e delle relative spese (rimanendo essenzialmente autonoma l'attività di progettazione dei singoli professionisti), nonché ove si tratti dello svolgimento delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.

Tenuto conto delle precisazioni fornite, il comune dovrà quindi valutare nel caso concreto se sussistono le condizioni per assicurare il rispetto delle finalità perseguite dalle nuove norme provinciali, fermo restando che i professionisti nominati componenti delle commissioni edilizie sono comunque responsabili direttamente del rispetto dei principi deontologici riguardanti l'esercizio della professione.

Inoltre si precisa che non sussiste l'incompatibilità per progetti già autorizzati prima della nomina a componente della commissione edilizia.

Rimane ferma la disponibilità delle strutture di questo Assessorato nel valutare congiuntamente singoli casi di particolare complessità evidenziati dalle amministrazioni comunali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Fabio Scalet



- Mauro Gilmozzi -

